



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 36 del Reg.	Oggetto: Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – Modifica Dotazione Organica dell'Ente.
Del 12.07.2022	Programmazione dei fabbisogni di personale

L'anno duemilaventidue, il giorno do dici del mese di luglio, alle ore 13:45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CINO Dott. LUIGI	SINDACO	X	
LANFRANCA Dott.ssa FRANCESCA	VICE SINDACO	X	
CIACCIO NICOLA	ASSESSORE		X
SANTORO Dott.ssa KATIUSCIA	ASSESSORE	X	
PLAIA GAUDENZIA	ASSESSORE		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianna Avarello;
Assume la Presidenza il Sindaco – Dott. Luigi Cino – il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione



Il Segretario Comunale propone:

Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 - Modifica Dotazione Organica dell'Ente.
Programmazione dei fabbisogni di personale.

PRESO ATTO :

- CHE l'art.39 della L.n.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla ex L.n.482/1968;

- CHE a norma dell'art.91 del D.Lgs.n.267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- CHE a norma dell'art.1, comma 102, della L.n.311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, e all'art.70, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- CHE ai sensi dell'art.19, comma 8, della L.n.448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L.n.449/1997 e s.m.i.;

- CHE a norma dell'art.33 del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L.n.183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- CHE secondo l'art.3 comma 10 bis del D.L.n.90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L.n.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti accompagnata alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art.6 del D.Lgs.165/2001, come modificato dall'art.4 del D.Lgs.n.75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art.22, comma 1, del D.Lgs.n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui l'art.6-ter del D.Lgs.n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D.Lgs.n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse; Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art.33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n.58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Richiamato il DM del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione della capacità assunzionale



di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionale e nello specifico:

L'art. 3 del suddetto DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche:

Che questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d), avendo una popolazione di 3.103 abitanti.

Visto l'Art. 4 di individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale prevede che:

In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Visto l'art. 5 Percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio prevede che:

In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:

Visto l'art. 6 individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale prevede che:

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo con possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Ritenuto che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

CHE sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto



pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio. Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Vista la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto del FCDE);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020/2022 dato assestato;

Visto i dati sotto riportati trasmessi dall'ufficio di Ragioneria riguardanti le entrate correnti relativi al titolo I-II-III dell'ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del FCDE stanziato sul bilancio 2021:

Entrate correnti ultimo triennio da consuntivi approvati al netto del F.C.D.E. 2018/2019/2020

Dati € 5.038.884,04 –€ 5.672.777,20 € 5.227.964,12 il cui valore medio equivale a € 5.313.208,45 che al netto del F.C.D.E. di cui al bilancio di previsione 2021 di € 345.870,00 si riduce a € 4.967.338,46;

Che la spesa relativa al personale rilevata dal rendiconto approvato nell'anno 2020 è pari a € 2.058.335,30;

Preso atto che l'Ente rientra nella fascia demografica di cui al punto d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti valore soglia 27,2% e che pertanto NON trovasi nelle condizioni di poter assumere personale a tempo indeterminato NON rientrando nei parametri di cui al DM del 17 marzo 2020 ma può procedere, per esigenze straordinarie di carattere temporanee degli uffici, ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9 ,comma 28,D.L.n.78/2010, nonché dell'art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.), qualora la spesa derivante da assunzione di lavoro flessibile viene posta a TOTALE carico di altri Enti Stato o Regione ,

Rilevato che l'Ente ha l'obbligo per collocamento obbligatorio, di assumere n.2 unità di personale disabile per ottemperare alla norma di cui alla Legge 68/99;

Che con deliberazione di Giunta Municipale n.9 del 15/03/2022 a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001, NON risulta che il Comune di Camporeale abbia personale né in soprannumero né in eccedenza;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover procedere, nonostante questo Ente non rientra nei parametri di cui al DM del 17 marzo 2020, all'assunzione di n.2 figure di categoria C per collocamento obbligatorio di cui alla



legge 68/99 nonché eventuale assunzione di n.1 Assistente Sociale quale figura infungibile utilizzando, qualora non dovrebbe essere finanziata dallo Stato, le quote derivante dalle cessazione di personale dipendente;

Appurato che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

- Visto l'art.5 del DM 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione fino al 31 dicembre 2024 :
- I Comuni che si collocano **al di sotto del "valore soglia"** possono incrementare annualmente la spesa negli anni fino al raggiungimento del limite previsto nel Decreto.
- I Comuni che invece presentano **un rapporto eccedente il "valore-soglia"**, dunque superiore, devono **avviare un percorso di graduale riduzione** del rapporto fino a rientrare nei valori previsti nel Decreto entro il 2025.
- I Comuni il cui rapporto sia compreso **tra i 2 "valori-soglia" precedentemente indicati non potranno aumentare** il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato.

Preso atto:

che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art.1, commi 557 e seguenti, della L.n.296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 859.892,64;

che le facolta' assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 ammontano ad € 103.881,90 e

che nell'anno 2021 si sono verificate n.3 cessazioni di cui n.2 per pensionamento e n.1 per decesso:

n.2 cessazione di cat. C a tempo pieno

n.1 cessazione di cat. A a tempo parziale 24 ore

le cui quote ammontano a € 75.695,49;

Che l'Ente ha rispettato e rispetta i vicoli di finanza pubblica, l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L.12/03/1999, n.68;

che con deliberazione di C.C.n.19 del 06/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

che con deliberazione di C.C.n. 18 del 06/05/2021 è stato approvato il DUP;

che l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009;

Ritenuto dover procedere, qualora venissero finanziate dallo Stato, ad effettuare assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9 ,comma 28,D.L.n.78/2010, nonché dell'art.36 delD.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 02/07/2022 e registrato al protocollo generale al n.7804 del 04/07/2022;

Richiamato il C.C.N.L. vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto detto in premessa:



Istruttore Direttivo Tecnico	D 1	1				1	€ 32.183,75
Istruttore Direttivo Contabile	D 1	1				1	€ 32.183,75
Istruttore direttivo Assistente Sociale	D1	1				1	Finanziato/asse- gnato utilizzando i fondi di cui art.1 c.797 lett.a) L.178/2020
Istruttore direttivo amministrativo	D1	1				1	€ 32.183,75
Istruttore Direttivo di Vigilanza Comandante	D1	1	1				€ 32.183,75
Istruttore Direttivo di Vigilanza	D1	1	1				€ 32.183,75
Istruttore di Vigilanza	C 1	1	1				€ 29.579,18
Istruttore di Vigilanza	C 1	3		3			€ 59.158,35
Istruttore Contabile	C1	1			1		Per Progressione V.
Istruttore Amministrativo	C1	4	2		2		€ 118.316,72
Istruttore Amministrativo	C1	14		14			€ 276.072,30
Insegnanti Asilo Nido	C1	3	3				€ 88.737,54
Istruttore Esperto Informatico	C1	1				1	€ 29.579,18 <u>Legge 68/99</u>
Istruttore Geometra	C1	1				1	€ 29.579,18 <u>Legge 68/99</u>
Istruttore Geometra	C1	2	1		1		€ 59.158,36
Istruttore Amministrativo/	C1	2	2				€ 59.158,36

Informatico							
Insegnante Asilo Nido	C1	1		1			€ 19.719,45
Autista	B3	5		5			€ 92.392,75
Esecutore Autoparco	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore Amministrativo	B1	1	1				€ 27.717,82
Messo Notificatore	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore Amministrativo Messo notificatore	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore Amministrativo Operatore su P.C.	B1	1	1				€ 27.717,82
Esecutore	B1	6		6			€ 104.882,22
Ausiliario del Traffico	B1	2		2			€ 34.960,74
Operatore Ausiliario Asilo Nido	A1	1	1				€ 24.805,69
Operatore Polifunzionale	A1	25		25			€ 413.428,25
Totale Posti		83	17	56	4	6	

Totale spesa D.O. € 1.778.648,56

Decurtazione costo 2 invalidi € 59.158,36

Decurtazione Trasfer.Reg.li per pers. stabilizzato € 859.597,56

Totale spesa € 859.892,64

-Di inviare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018;

-Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio 2022/2024;

-Di pubblicare il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale in "Amministrazione Trasparente", nell'ambito degli "obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con



rapporto a tempo indeterminato” di cui all’articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

-Di trasmettere il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei Fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marianna Avarello



Prot. 4806
del 04/09/2022



COMUNE DI CAMPOREALE

Provincia di Palermo

Verbale n. 8 del 02/07/2022

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione alla Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. Modifica Dotazione Organica dell'Ente. Programmazione dei fabbisogni di personale.

L'Organo di Revisione Dott.ssa Liliana Di Stefano, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 12/12/2020;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 "*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- **preso atto che:**
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;



- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamato:

il DM del 17 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con la quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali e nello specifico:

l’art. 3 prevede che, ai fini dell’attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche:

che questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d), avendo una popolazione di 3.103 abitanti.

Preso atto che l’Ente non trovasi nelle condizioni di poter assumere personale a tempo indeterminato non rientrando nei parametri di cui al DM del 17 marzo 2020 ma può procedere, per esigenze straordinarie di carattere temporaneo ad eventuali assunzioni nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile qualora la spesa derivante da assunzione di lavoro flessibile viene posta a totale carico di altri Enti, Stato o Regione,

Rilevato:

che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 15/03/2022 a seguito della ricognizione annuale non risulta che il Comune di Camporeale abbia personale né in soprannumero né in eccedenza;

IL REVISORE

chiamato ad esprimere parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ricevuta via mail in data 29 Giugno 2022

ESAMINATA

la suddetta proposta di deliberazione e l’allegato programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024,

VISTI

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016/2018, sottoscritto il 21/05/2018;
- la normativa vigente in materia;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico-Finanziaria;

PRESO ATTO CHE

- la proposta di deliberazione in oggetto ha natura esclusivamente programmatica non vincolante, con riserva di operare le modifiche che dovessero successivamente rendersi necessarie in relazione ad eventuale evoluzione del quadro normativo e/o a nuove esigenze che dovessero



verificarsi e che alla data odierna non è possibile prevedere;

RITENUTO

Dover procedere, qualora venissero finanziate dallo Stato, ad effettuare assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della norma vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione in esame avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. Modifica Dotazione Organica dell'Ente.

Programmazione dei fabbisogni di personale.

IL REVISORE
Dott.ssa Liliana Di Stefano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 12.07.2027

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.TO Dott.ssa Marianna Avarelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, 12.07.2027

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.TO Rag. Antonelle Lipari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott.ssa Francesca Lanza

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Marianna Avarello

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Dalla Residenza Municipale, li 12.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44.

IL MESSO COMUNALE

- è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari, con nota n° _____ del _____, come prescritto dall'art. 15, comma 4, della L.R. n° 44/91, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. n° 23/97, trattandosi di materia di cui al comma 3° della citata norma;

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.07.2022

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li 12.07.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Marianna Avarello

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATO PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015, IN DATA _____

CAMPOREALE, LI' _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE